

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 102/1952 SULLA SICUREZZA SOCIALE (NORME MINIME).

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n. 102/1952 si forniscono le informazioni acquisite dalle strutture competenti dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), di seguito riportate.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Nota all'articolo 3

Non risulta che siano state dichiarate deroghe all'applicazione della convenzione.

Nota all'articolo 6

L'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS è obbligatoria.

PARTE XI CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI

Articoli 65 e 66

CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

La legge 8 agosto 1995, n.335, ha apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i criteri di calcolo delle pensioni:

per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "retributivo";

per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "misto" (retributivo per le anzianità maturate fino al 1995, contributivo per le anzianità successive);

per i nuovi assunti (dal 1 gennaio 1996 in poi) la pensione viene calcolata con il sistema "contributivo",

SISTEMA RETRIBUTIVO

Il sistema retributivo prevede che la pensione sia rapportata alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi anni di attività lavorativa e si basa su tre elementi:

anzianità contributiva (numero delle settimane di contribuzione che il lavoratore può far valere), che viene valutata fino ad un massimo di 40 anni, retribuzione pensionabile (reddito pensionabile per i lavoratori autonomi) e aliquota di rendimento.

In applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il calcolo della pensione viene effettuato in due quote; una quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92 ed una quota relativa alle anzianità maturate dal 1^a 01.93.

La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92 viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti, e sulla base dei redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori autonomi.

La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 10.1.1993 viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni (redditi per i lavoratori autonomi) relative ad un numero maggiore di anni, determinato dalla legge in maniera diversa a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1992.

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge prevede la rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l'anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi la rivalutazione viene effettuata sulla base dello stesso indice, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.

Ai fini del calcolo della pensione, se la retribuzione media annua pensionabile (reddito per i lavoratori autonomi) è inferiore o pari al limite massimo pensionabile in vigore nell'anno di decorrenza della pensione (€ 39.297,000 annui nel 2006), l'aliquota di rendimento per ogni anno di contribuzione è pari al 2% di tale retribuzione o reddito.

Per le fasce di retribuzione o di reddito superiori (ferma restando l'aliquota del 2% per le fasce fino a tale limite) il rendimento annuo decresce gradualmente, in misura diversa per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92 e per quella relativa alle anzianità maturate successivamente, per arrivare rispettivamente all'1% o allo 0,90%.

Integrazione al trattamento minimo

Quando la pensione calcolata come descritto è di importo inferiore a quello minimo stabilito dalla legge (€ 427,58 mensili per l'anno 2006), l'importo della pensione spettante viene integrato fino a raggiungere tale misura, a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori a determinati limiti.

In presenza di redditi inferiori, l'integrazione spetta in misura tale da non far superare tali limiti.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo trova applicazione per i lavoratori assicurati per la prima volta dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che, avendo maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque dal 1° gennaio 1996, eserciteranno l'opzione per il sistema contributivo prevista dal comma 23 dell'articolo 1 della legge n.335 del 1995.

L'importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo individuale per un coefficiente di trasformazione correlato all'età del lavoratore al momento del pensionamento.

Il coefficiente di trasformazione (ne è prevista la rideterminazione ogni 10 anni) è fissato in relazione alle età intercorrenti tra i 57 ed i 65 anni.

Per determinare il montante contributivo individuale si deve individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua per i lavoratori dipendenti ed il reddito annuo per i lavoratori autonomi) e calcolare l'ammontare dei contributi relativi a ciascun anno moltiplicando la base imponibile per l'aliquota di computo: 33% per i dipendenti, 20% per i lavoratori autonomi, 10 % per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ne prevede la graduale elevazione fino al 20% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie). La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata appositamente dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Nell'ambito della formula contributiva è stabilito un massimale che viene indicizzato ogni anno (€ 85.478,000 annui nel 2006).

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

CALCOLO DELLA PENSIONE D'INVALIDITA'

Assegni di invalidità e pensioni di inabilità

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità sono calcolati con le stesse regole stabilite per le pensioni di vecchiaia.

Pertanto, in caso di inabilità (si considera inabile l'assicurato che a causa di difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) la misura della pensione viene maggiorata incrementando, per le pensioni calcolate con il sistema retributivo, l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, e per le pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto il montante dei contributi.

Anche alle suddette prestazioni, se liquidate con il sistema retributivo o misto, si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. Pertanto, per l'integrazione degli assegni di invalidità, la legge n.222 del 1984 prevede regole diverse da quelle stabilite per la generalità delle pensioni.

CALCOLO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti in caso di decesso dell'assicurato o del pensionato spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo: 60 per cento; coniuge e un figlio: 80 per cento; coniuge e due o più figli: 100 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 1995; 70 per cento per le pensioni aventi decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi; due figli: 80 per cento; tre o più figli: 100 per cento; un genitore: 15 per cento; due genitori: 30 per cento; un fratello o sorella: 15 per cento

Anche alle suddette prestazioni, se liquidate con il sistema retributivo o misto, si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. In caso di pensione liquidata a più titolari, la pensione stessa viene integrata indipendentemente dal reddito posseduto.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Al 1° gennaio di ciascun anno le pensioni vengono aumentate in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT.

La percentuale di aumento si applica per intero fino ad un determinato importo, ed in

misura minore per le fasce di importo superiori.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n.388, la percentuale di aumento viene corrisposta:

1. nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS (fino a € 1.261,29 mensili per la perequazione del 2006);
2. nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS (sulla parte di pensione compresa tra € 1.261,29 ed € 2.102,15);
3. nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo (sulla parte di pensione eccedente di € 2.102,15).

Con effetto dal 10 gennaio 1999, ai titolari di più pensioni, l'aumento viene attribuito con le aliquote decrescenti, in base alle fasce di reddito suindicate, tenendo conto dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici (articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448).

Articolo 67

ASSEGNO SOCIALE

A determinati soggetti residenti che abbiano compiuto i 65 anni di età, e che non posseggano redditi, ovvero posseggano redditi inferiori a determinati limiti, spetta una prestazione, non reversibile ai superstiti, denominata assegno sociale.

Trattasi di prestazione di natura assistenziale che prescinde del tutto da pagamento dei contributi.

Il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto all'assegno sociale.

L'importo è stabilito dalla legge e viene perequato ogni anno con le stesse regole previste per le prestazioni collegate allo svolgimento di attività lavorativa.

Nell'anno 2006 tale importo è pari a Euro 4962,36

In presenza di redditi, l'importo dell'assegno sociale viene corrisposto in misura tale da non far superare i limiti stabiliti dalla legge.

All'importo mensile si aggiunge, se si hanno i requisiti, una maggiorazione di Euro 169,63, dal settantesimo anno.

Limiti di reddito

Per i soggetti non coniugati il diritto all'assegno sociale è subordinato alla condizione che il richiedente non possieda redditi propri, ovvero possieda redditi di importo inferiore a quello dell'assegno sociale.

Per i soggetti coniugati il diritto all'assegno è subordinato alla condizione che il reddito dell'interessato, cumulato con quello del coniuge, non sia superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale.

Nell'anno 2006 i limiti di reddito sono i seguenti:

reddito personale

Euro 4962,36

reddito cumulato

Euro 9924,72.

PRESTAZIONI PREVISTE PER GLI INVALIDI CIVILI

Tali prestazioni sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerose disposizioni di legge in favore di determinate categorie di soggetti residenti.

Il trasferimento all'estero della residenza ne fa perdere il diritto.

Hanno diritto ad una pensione, o ad un assegno di assistenza, non reversibili, gli invalidi civili totali e parziali ed i sordomuti di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, nonché i ciechi di età superiore ai 18 anni, a condizione che non posseggano redditi, ovvero posseggano redditi inferiori a determinati limiti..

Viene preso in considerazione il solo reddito personale.

L'importo è fissato dalla legge e viene rivalutato ogni anno.

Per l'anno 2006, l'importo dell'assegno spettante agli invalidi civili parziali e della pensione spettante agli invalidi civili totali, ai sordomuti ed ai ciechi non ricoverati, è pari a Euro 238,07 mensili. Per i ciechi assoluti non ricoverati la pensione è pari a Euro 257,47.

All'importo mensile si aggiunge, se si hanno i requisiti, un aumento pari a Euro 10,33, per il cui diritto deve essere valutato anche il reddito del coniuge.

Si precisa, ad ogni buon fine, che esistono anche altre provvidenze di carattere economico,

previste solo a titolo della menomazione, senza considerare il reddito posseduto e senza riferimento all'età .

Limiti di reddito

Per gli invalidi parziali il reddito personale da non superare. per aver diritto all'assegno di assistenza è pari, nell'anno 2006, a Euro 4089,54.

Per gli invalidi totali, i sordomuti ed i ciechi il reddito personale da non superare per aver diritto alla pensione è pari a Euro 13973,26.

In presenza di redditi inferiori ai suddetti limiti, la prestazione viene concessa per intero.

Invalidi civili e sordomuti ultra sessantacinquenni

Per gli invalidi civili ed i sordomuti, al compimento del 65° anno di età, l'assegno o la pensione si trasformano in assegno sociale. L'assegno sociale viene peraltro erogato alle stesse condizioni reddituali vevoli prima dei 65 anni.

PARTE XII. UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI RESIDENTI NON CITTADINI

Articolo 68

Per le prestazioni derivanti da attività lavorativa non esistono differenze.

Per quanto riguarda le prestazioni di tipo assistenziale, che sono finanziate dallo Stato, si precisa che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno (articolo 80, comma 19, della legge n.388 del 2000).

PARTE XIII - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 69

A seguito del Regolamento CEE n.1247 del 1992, per le pensioni e per gli assegni di invalidità aventi decorrenza dal 10 luglio 1992 in poi, non sono esportabili nei Paesi CEE diversi dall'Italia le quote di integrazione al minimo.

Il divieto vale solo per il periodo di permanenza in uno dei Paesi membri e si applica alle persone soggette all'applicazione dei regolamenti CEE di sicurezza sociale.

Nel caso di omicidio doloso o preterintenzionale del dante causa la pensione ai superstiti

non viene riconosciuta al superstite omicida.

Il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto all'assegno sociale ed alle prestazioni per i minorati civili.

L'importo dell'assegno sociale è ridotto fino ad un massimo del 50% nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.

Il diritto alla pensione ai superstiti viene meno, per il coniuge superstite, in caso di passaggio a nuove nozze.

Articolo 70

Il lavoratore può presentare ricorso al Comitato provinciale contro il diniego della prestazione. Contro la decisione del Comitato provinciale può accedere all'Autorità Giudiziaria.

La materia è regolata dalla legge n.88 del 1989.

Articolo 71

Le prestazioni previdenziali previste per i lavoratori sono finanziate con contributi versati dai lavoratori e, in caso di lavoratori dipendenti, anche e soprattutto dai datori di lavoro, ma lo Stato contribuisce con finanziamenti fissati da specifiche leggi.

Le prestazioni assistenziali sono finanziate dallo Stato.

In materia di pensioni di vecchiaia, di invalidità, ai superstiti e di pensioni e assegni sociali le ultime innovazioni rilevanti sono quelle introdotte dalla legge n.335 del 1995 e dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004, in materia di accesso alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, che peraltro entrerà a regime dal 2008.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e l'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.388 hanno innovato il sistema di perequazione delle pensioni. Le predette disposizioni sono state illustrate nella parte relativa alla perequazione delle pensioni.

Articolo 72

Sia nel Consiglio di indirizzo e vigilanza, sia nei vari comitati amministratori di gestioni, fondi e casse, esistono rappresentanze dei lavoratori.

PARTE XIV DISPOSIZIONI VARIE

I limiti di reddito previsti dalla legge per il diritto all'assegno sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni e quelli previsti per il diritto a determinate prestazioni in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti sono stati indicati nella parte relativa alle provvidenze suddette.

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE

Oggetto: indennità ordinaria di disoccupazione.

CONVENZIONE N. 102

Il trattamento ordinario di disoccupazione spetta, in genere, ai lavoratori dipendenti che siano stati licenziati.

Nota all'articolo 6

In materia di disoccupazione non esistono assicurazioni che non siano obbligatorie

Parte XI. Calcolo dei pagamenti periodici

Artt. 65-66-67

Titoli I-II-III-IV-V

L'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione è pari al 50% della retribuzione di riferimento. Tale percentuale viene corrisposta per i primi sei mesi di disoccupazione; successivamente la percentuale scende al 40% per gli ulteriori tre mesi e al 30% per l'ultimo mese.

Non esiste alcuna differenza tra l'uomo lavoratore e la donna lavoratrice.

L'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione è uguale, a parità di condizioni, in tutte le Regioni d'Italia.

Parte XII. Uguaglianza di trattamento dei residenti non cittadini.

Art. 68

L'indennità ordinaria di disoccupazione viene corrisposta anche ai cittadini stranieri che lavorano in Italia. Naturalmente anche ai cittadini stranieri viene applicata la normativa italiana.

Parte XIII. Disposizioni comuni.

Art. 70

L'indennità ordinaria di disoccupazione viene erogata ai lavoratori disoccupati dall'Inps. Nel caso che l'Inps respinga la domanda intesa ad ottenere la prestazione, il lavoratore può presentare ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione, al Comitato Provinciale Inps.

Art. 71

L'indennità ordinaria di disoccupazione è finanziata con i contributi versati dai datori di lavoro (1,61%). L'onere della prestazione è a carico della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, istituita presso l'Inps.

Art. 72

I lavoratori inoccupati beneficiari dell'indennità di disoccupazione, non sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'Inps.

INDENNITA' DI MALATTIA

Nota all'art. 6

L'assicurazione per le prestazioni economiche di malattia gestite dall'INPS non è volontaria.

PARTE XI

Art. 65

Titolo I

L'importo della prestazione rientra nei parametri indicati nella tabella. Importi inferiori sono previsti nei confronti dei disoccupati o sospesi (l'indennità peraltro spetta solo se l'evento sia insorto entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro), soggetti, quindi, che non hanno lo status di lavoratore. Per il calcolo dell'indennità si prende a base la retribuzione del mese precedente l'evento; l'indennità è giornaliera ed è corrisposta, a decorrere dal 4° giorno di malattia, in misura pari al 50% della retribuzione media giornaliera, misura elevata a 2/3 a partire dal 21° giorno di malattia.

L'indennità spetta entro il limite di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

L'art. 5 della L. 638/1983 ha previsto alcuni limiti per l'erogazione dell'indennità nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, stabilendo tra l'altro che l'indennità non può essere riconosciuta per i periodi successivi alla cessazione del rapporto a termine.

Per i lavoratori dello spettacolo non a tempo indeterminato è previsto un massimale di retribuzione per il calcolo della prestazione ed un requisito contributivo minimo (100 giornate di lavoro).

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato è previsto un requisito contributivo minimo (51 giornate).

Art. 65

Titoli II-III-IV

Le notizie richieste sono di carattere statistico.

Art. 65

Titolo V

L'importo della prestazione non varia in relazione al sesso dell'assicurato.

Art. 66

Le notizie richieste sono di carattere statistico.

Art. 67
Titoli I-II

Il tetto massimo di retribuzione ai fini del calcolo della prestazione per i lavoratori dello spettacolo è stato fissato dal legislatore in considerazione della misura spesso molto elevata e della saltuarietà della prestazione lavorativa.

Art. 67
Titolo V

Le notizie richieste sono di carattere statistico.

PARTE XII

Art. 68

Non ci sono differenze erogative in relazione alla cittadinanza.

L'assicurazione tutela i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privato ed in particolare gli operai di quasi tutti i settori e gli impiegati del terziario.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2 L. 335/1995 l'indennità spetta solo per i periodi di degenza ospedaliera, sempre che sussista un determinato requisito reddituale e contributivo (L. 488/99, D.M. del 12.1.01).

PARTE XII

Art. 70

Il lavoratore può avanzare ricorso al Comitato Provinciale INPS in caso di diniego della prestazione. Avverso la decisione del Comitato Provinciale si può ricorrere all'Autorità Giudiziaria. La materia è regolata dalla legge n. 88/1989.

Art. 71

(n° 6, Modifiche apportate alle prestazioni)

Il Dlgs. n. 276/2003, emanato in attuazione della L. n. 30/2003, ha introdotto nuove tipologie contrattuali (lavoro intermittente, lavoro ripartito) e disciplinato altre già esistenti (part-time, somministrazione di lavoro): si tratta di forme peculiari di lavoro subordinato per le quali la retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo della prestazione e la misura della prestazione stessa sono determinate tenendo conto della ridotta entità dell'attività lavorativa effettivamente prestata.

L'art. 1 , comma 148 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta il trattamento economico di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti in

generale per i lavoratori del settore industria. La stessa norma, come parzialmente sostituita dall'art. 3 ter della L. n. 58/2005, di conversione del D.L. n. 16/2005, dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria. Ne consegue che i trattamenti previdenziali di malattia diversi o aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria sono da intendersi non più dovuti per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2005.

Ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 6/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2006, ai fini del calcolo della prestazione a favore degli operai agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali e non più ai salari medi e convenzionali.

PARTE XIV

Titoli I-II-IV-V

Le notizie richieste sono di carattere statistico.

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MATERNITA'

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Nota all'art.3:
non ci sono deroghe alle disposizioni di cui all'art. 48 c).

- Nota all'art. 6
Le prestazioni di maternità a carico delle competenti gestioni dell'INPS sono economiche sono soggette ad un regime assicurativo obbligatorio.
Le prestazioni mediche in caso di maternità non rientrano nelle competenze dell'INPS.

PARTE XI –Calcolo dei pagamenti periodici

Art.65 – Tit.I

Per le lavoratrici dipendenti l'importo della prestazione economica per il congedo obbligatorio di maternità (2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la data effettiva del parto stesso, salvo possibilità di flessibilità di un mese per il periodo

prima del parto, che in tal caso si aggiunge al periodo dopo il parto) è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.

Per il congedo parentale (già astensione facoltativa) la prestazione economica è pari al 30% della stessa retribuzione per un massimo di 6 mesi fruibili da uno o da entrambi i genitori, entro 3 anni di età del figlio biologico o entro 6 anni di età del bambino adottato o affidato, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente.

Per i periodi non fruiti entro le suddette età del bambino e/o per i periodi ulteriori fino al limite massimo di 11 mesi, entro gli 8 anni di età del figlio biologico, la prestazione economica è subordinata ad un limite minimo di reddito individuale.

Lo stesso criterio è applicabile nel caso di congedo parentale richiesto dopo 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato tra i 6 i 12 anni di età.

Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali) la prestazione per i 2 mesi prima del parto e i 3 mesi dopo il parto è pari all'80 % di una retribuzione convenzionale stabilita annualmente; la prestazione per congedo parentale fruibile per un massimo di 3 mesi entro 1 anno di età del figlio biologico o, entro il primo anno dall' ingresso del minore adottato o affidato fino al compimento di 12 anni di età del minore stesso, per un periodo complessivo di tre mesi, è pari al 30% della retribuzione convenzionale.

Esiste un tetto massimo pari a euro 67,14 per le lavoratrici dello spettacolo con prestazioni saltuarie o a tempo determinato. Per le lavoratrici del settore non è più previsto il requisito minimo contributivo di almeno 100 giornate di lavoro.

Per le lavoratrici agricole è previsto un minimo di giornate di attività (51 giornate) nell'anno precedente all'insorgenza dell'evento indennizzabile.

Art. 65 – Tit.V

La prestazione per il congedo di maternità spetta di regola alla madre.

Quella per il congedo parentale può spettare sia alla madre che al padre.

Non esistono differenze economiche della prestazione a seconda del sesso o delle regioni.

L'importo della prestazione di regola non varia nel corso dell'evento.

Art. 66 – Tit.VI

Le notizie richieste sono di carattere statistico.

PARTE XII- Uguaglianza di trattamento dei residenti non cittadini.

Art. 68

Le prestazioni economiche di maternità sono erogate dall'INPS ai lavoratori dipendenti da parte di privati datori di lavoro, alle lavoratrici autonome (commercianti, artigiane,

coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali) e ai lavoratori parasubordinati iscritti al gestione separata di cui alla legge n. 335/95.

Per i lavoratori dipendenti anche se non cittadini valgono le stesse regole dei cittadini italiani.

Per le prestazioni economiche di maternità di carattere assistenziale e non previdenziale, ugualmente pagate dall'INPS, le regole sono diverse e l'onere è a carico dello stato.

Se richieste da madri extracomunitarie occorre il possesso della carta di soggiorno.

PARTE XIII – Disposizioni comuni

Art. 70

In caso di reiezione della domanda di prestazione il lavoratore può presentare ricorso al Comitato Provinciale INPS. Avverso la decisione del Comitato Provinciale si può ricorrere all'Autorità Giudiziaria. La materia è regolata dalla legge n. 88/89.

Art. 71

La prestazione economica di maternità è finanziata con i contributi versati dai datori di lavoro per i propri lavoratori dipendenti o dalle lavoratrici autonome per se stesse e per le proprie coadiuvanti autonome; l'onere delle prestazioni è a carico delle relative gestioni dell'INPS.

La normativa relativa alle prestazioni suddette è attualmente contenuta nel D.Lgs. 151 del 26/3/2001 così come modificato dal Dlgs. 115 del 23 aprile 2003.

Il Dlgs. n. 276/2003, emanato in attuazione della L. n. 30/2003, ha introdotto nuove tipologie contrattuali (lavoro intermittente, lavoro ripartito) e disciplinato altre già esistenti (part-time, somministrazione di lavoro): si tratta di forme peculiari di lavoro subordinato per le quali la retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo della prestazione e la misura della prestazione stessa sono determinate tenendo conto della ridotta entità dell'attività lavorativa effettivamente prestata.

Ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 6/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2006, ai fini del calcolo della prestazione a favore degli operai agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali e non più ai salari medi e convenzionali.

Osservazione della Commissione di esperti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'osservazione formulata dalla Commissione di esperti in ordine alla possibilità di ratificare la parte VI della Convenzione in esame (*Risarcimento per infortuni sul lavoro e malattie professionali*), si fa presente, che le Amministrazioni competenti, interpellate, hanno espresso parere favorevole, al riguardo.

Di conseguenza, questo Ufficio provvederà quanto prima ad avviare la procedura per la ratifica della parte precitata.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.